

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **MARIANNA CANINO** (C.F.: CNNMNNB5E56F205D) nata a Milano (MI) il 16.05.1985, residente in Sesto San Giovanni (MI) – 20099 - alla via Luciano Migliorini n. 7, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata *sub* All. A mediante foglio separato al presente atto, dall'avv. Gianluca Blasi (C.F. BLSGLC78C11L049Z) del Foro di Milano, presso lo studio del quale in Milano, c.so Venezia n. 24 è elettivamente domiciliata, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax 02 56563646, nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gianluca.blasi@milano.pecavvocati.it

-Ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (C.F.: 97254200153), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia, 1 – C.A.P. 20122 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (97021490152);

-Resistenti-

PER L'ANNULLAMENTO

dei provvedimenti n. 2543 del 18.11.2022, n. 2669 del 24.11.2022, n. 2736 del 2.12.2022, n. 2787 del 12.12.2022, n. 2855 del 16.12.2022, n. 2896 del 21.12.2022 (**doc. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexties**) aventi ad oggetto gli esiti dell'individuazione degli aventi



titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche *ex art. 2, comma 4, lett. a) e b)* dell'O.M. 112/22, nella parte in cui non assegnano alla ricorrente alcuna cattedra di insegnamento per la classe di concorso (ADSS incrociata) indicata nell'apposita istanza telematica nonostante la disponibilità dei posti e la migliore posizione in graduatoria rispetto ad altri docenti peggio graduati ma, destinatari di incarico lavorativo annuale e/o fino al termine delle attività didattiche.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

della ricorrente all'assegnazione di una supplenza annuale e/o fino al termine delle attività didattiche su cattedra di 18 ore settimanali spettante per l'a.s. 2022/23 nei posti di insegnamento e presso le istituzioni scolastiche oggetto di preferenza che siano risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare il diritto all'incarico lavorativo spettante; con conseguente rettifica dei decreti e relativi bollettini di convocazione per le supplenze erroneamente conferite a docenti peggio collocati in graduatoria rispetto al ricorrente e previa disapplicazione – ove occorra – degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto. In breve, una volta accertato il diritto di cui sopra, il *petitum* del presente ricorso consiste specificamente: **a)** nel vedersi attribuito il corrispondente punteggio per il servizio negato (per il quale vi era in realtà il corrispondente titolo); **b)** nel vedersi assegnare, con pronuncia generica, le retribuzioni perdute per il mancato incarico.

BREVE PREMESSA

Il motivo del presente ricorso risiede nei rilievi critici mossi al sistema informatico (c.d. algoritmo) che governa le graduatorie provinciali per le supplenze da cui si trae il diritto all'assunzione oggetto del contendere: il sistema informatico, infatti, da un lato, non ha correttamente osservato il meccanismo delle preferenze (specificato in atti) e, dall'altro, ha



violato il principio del corretto scorrimento della graduatoria in virtù del punteggio posseduto e quindi del principio meritocratico.

INFATTO

1. La signora Canino è in possesso dei titoli idonei per l'accesso nelle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza nelle scuole e, pertanto, in data *27 maggio 2022* ha inoltrato telematicamente sull'apposito portale POLIS del Ministero dell'Istruzione l'istanza di inserimento/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) (n. prot. AOOPOLIS.7488835.27.05.2022 – **doc. 2**).
2. A tal proposito, è opportuno chiarire che, in data *6 maggio 2022*, il Ministero dell'Istruzione emanava l'**O.M. 112**, con cui all'art. 1 istituiva l'aggiornamento delle richiamate GPS per il personale docente per il biennio 2022-24, utili alle istituzioni scolastiche per il conferimento degli incarichi a supplenza (**doc. 3**).

Occorre precisare, sul punto, che le GPS si articolano su base provinciale e sono costituite da due Fasce:
 - la Prima Fascia è quella principale da cui l'AT di Milano attinge con priorità per il conferimento degli incarichi annuali. In tale Fascia hanno accesso i soli docenti abilitati o specializzati;
 - la Seconda Fascia è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati ed è subordinata alla Prima.
3. Il *29 luglio 2022* il M.I.M. Ambito Territoriale di Milano pubblicava, con decreto n. 12090 (**doc. 4¹**), le GPS - posto comune e sostegno – del personale docente della scuola di ogni ordine e grado, valevoli per l'a.s. 2022/23.

¹ Ci si riserva di produrre i bollettini completi, digitalmente pesanti, qualora il Giudice dovesse ritenerlo necessario



4. L'esponente, in virtù dei titoli e del punteggio posseduti, si collocava **nella II Fascia delle GPS della provincia di Milano** nelle seguenti posizioni, ***GPS II Fascia: A018*** (punteggio 51,5, posizione 721); ***ADSS Incrociata*** (punteggio 51,5, posizione 9244);

5. Il **14 agosto 2022**, in osservanza a quanto stabilito dall'O.M. 112/22, l'esponente inoltrava, sempre in modalità telematica sull'apposito portale POLIS del M.I., l'istanza contenente le "150 preferenze" per sedi, classi di concorso e tipologia di posto, utili al sistema informatico del M.I. per lo scorrimento delle GPS e per la conseguente assegnazione dei rispettivi incarichi a t.d. ai docenti ivi presenti (**doc. 5**).

A ben vedere, analizzando l'istanza presentata dalla sig.ra Canino *sub* doc. 5 si evince chiaramente l'ordine di preferenza rispetto alle istituzioni scolastiche, classi di concorso e tipologia di contratto. La ricorrente, per ogni singola scuola indicata, ha scelto -in ordine di preferenza- la tipologia di incarico che avrebbe voluto ottenere in base al proprio punteggio. **Risulta evidente che la scelta per ogni istituzione scolastica è riferita alle tipologie di incarico annuali o fino al termine delle attività didattiche ad orario completo (18 ore)**. Come si avrà modo di verificare nel proseguo, le scelte della ricorrente sono state assolutamente disattese.

6. Il **7 settembre 2022**, considerati gli errori presenti nelle precedenti GPS, il M.I. – Ambito Territoriale di Milano, con decreto n. 14673 (**doc. 6 – 6bis²**) pubblicava nuovamente le GPS di II Fascia apportando le dovute rettifiche.

Mutava **IN MEGLIO**, dunque, anche la posizione della ricorrente in GPS.

Difatti, la sig.ra Canino si posizionava in graduatoria come di seguito indicato:

- **A018** - punteggio 51,5, posizione 652;
- **ADSS Incrociata** - punteggio 51,5, posizione 8602.

² Graduatorie di seconda fascia integrali.



7. Il 18 novembre 2022, l'A.T. di Milano emanava il quinto bollettino (*sub doc. 1*) n. prot. 2543 delle nomine (da GPS e GPI) dei soggetti destinatari della proposta di contratto a tempo determinato e per tutte le classi di concorso, a seguito del quale lo stesso A.T. di Milano pubblicava i successivi bollettini di nomina oggi impugnati n. 2669 del 24.11.22, n. 2736 del 2.12.22, n. 2787 del 12.12.22, n. 2855 del 16.12.22 e n. 2896 del 21.12.22 (*sub doc. 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexies*).

Ebbene, in tale fase l'A.T. di Milano è incorso in errore laddove, nonostante la miglior posizione della ricorrente rispetto a docenti peggio collocati in graduatoria ed invece individuati come destinatari di posizioni lavorative, la signora Canino non otteneva alcun incarico.

In breve, pur essendo disponibili sedi e tipologie di posti espressamente richieste dalla ricorrente nell'istanza informatizzata *sub doc. 5*, il sistema informatico "scavalcava" la sig.ra Canino individuando, invece, come assegnatari di incarico lavorativo aspiranti collocati in GPS in posizione inferiore rispetto a quella dell'esponente, privi di precedenti e con minor punteggio.

Il sistema informatico, pertanto, non ha correttamente osservato **né** l'istanza contenente le "150 preferenze" per sedi, classi di concorso e tipologia di posto, **né** il principio del corretto scorrimento della graduatoria in virtù del punteggio posseduto.

Si rileva, quindi, che con il V°, il VI°, il VII°, l'VIII°, il IX° ed il X° bollettino di nomine³, rispettivamente il n. 2543 del 18 novembre 2022, n. 2669 del 24 novembre 2022, n. 2736 del 2 dicembre 2022, n. 2787 del 12 dicembre 2022, n. 2855 del 16 dicembre 2022 e n. 2896 del 21 dicembre 2022 (*sub doc. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexies*) per la c.d.c. di II Fascia GPS -ADSS-Incrociata-, dichiarata anche dalla ricorrente, **sono stati assegnati**

³ Rispettivamente *sub doc. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexies* ricorrente.



i seguenti incarichi a docenti collocati in GPS in posizione decisamente inferiore alla ricorrente e nelle medesime scuole dalla stessa ambite ed indicate nell'Istanza *sub* doc. 5.

Nello specifico:

a) con il V° bollettino di nomine n. 2543 del 18 novembre 2022 *sub* doc. 1:

Ist. Scolastica ambita dal ricorrente	Classe di concorso	Posizione Scuola ambita dal ricorrente <i>sub. doc. 5</i>	Posizione in GPS II fascia del docente assegnatario	Punteggio in GPS II fascia del docente assegnatario	Tipologia di incarico
MIIS079008	ADSS-Incr.	29°	8799	51	F.t.d.a ⁴ 18 ore
MITF270003	ADSS-Incr	17°	8940	50	F.t.d.a 18 ore
MIIS02700G	ADSS-Incr	23°	9089	49,5	F.t.d.a. 18 ore

b) con il VI° bollettino di nomine n. 2669 del 24 novembre 2022 *sub* doc. 1bis:

Ist. Scolastica ambita dal ricorrente	Classe di concorso	Posizione Scuola ambita dal ricorrente <i>sub. doc. 5</i>	Posizione in GPS II fascia del docente assegnatario	Punteggio in GPS II fascia del docente assegnatario	Tipologia di incarico
MIIS079008	ADSS-Incr	29°	9209	49	F.t.d.a. 18 ore
MIIS02700G	ADSS-Incr	23°	9279	49	F.t.d.a. 18 ore

c) con il VII° bollettino di nomine n. 2736 del 2 dicembre 2022 *sub* doc. 1ter:

Ist. Scolastica ambita dal ricorrente	Classe di concorso	Posizione Scuola ambita dal ricorrente <i>sub. doc. 5</i>	Posizione in GPS II fascia del docente assegnatario	Punteggio in GPS II fascia del docente assegnatario	Tipologia di incarico
MIIS05400X	ADSS-Incr	25°	9393	48,5	F.t.d.a. 18 ore

⁴ Fino al termine delle attività didattiche.



MIIS008006	ADSS-Incr	5°	9398	48,5	F.t.d.a. 18 ore
MIIS05400X	ADSS-incr.	25°	9412	48,5	F.t.d.a. 18 ore
MIIS05400X	ADSS-incr.	25°	9416	48	F.t.d.a. 18 ore
MIIS02800B	ADSS-incr.	19°	9491	48	F.t.d.a. 18 ore
MIIS02700G	ADSS-incr.	23°	9500	48	F.t.d.a. 18 ore
MIIS02700G	ADSS-incr.	23°	9610	47,5	F.t.d.a. 18 ore
MIIS05400X	ADSS-Incr	25°	9620	47,5	F.t.d.a. 18 ore

d) con il VIII° bollettino di nomine n. 2787 del 12 dicembre 2022 sub doc. 1quater:

Ist. Scolastica ambita dal ricorrente	Classe di concorso	Posizione Scuola ambita dal ricorrente sub. doc. 5	Posizione in GPS II fascia del docente assegnatario	Punteggio in GPS II fascia del docente assegnatario	Tipologia di incarico
MIIS02800B	ADSS-Incr	19°	10014	46	F.t.d.a. 18 ore
MIIS05400X	ADSS-Incr	25°	10025	46	F.t.d.a. 18 ore
MIIS05400X	ADSS-Incr	25°	10032	46	F.t.d.a. 18 ore
MIIS02700G	ADSS-incr.	23°	10081	46	F.t.d.a. 18 ore

e) con il IX° bollettino di nomine n. 2855 del 16 dicembre 2022 sub doc. 1quinquies:

Ist. Scolastica ambita dal ricorrente	Classe di concorso	Posizione Scuola ambita dal ricorrente sub. doc. 5	Posizione in GPS II fascia del docente assegnatario	Punteggio in GPS II fascia del docente assegnatario	Tipologia di incarico
MIIS05400X	ADSS-Incr	25°	10374	45	F.t.d.a. 18 ore
MIIS05400X	ADSS-Incr	25°	10377	45	F.t.d.a. 18 ore
MIIS02800B	ADSS-incr.	19°	10410	45	F.t.d.a. 18 ore



f) con il X° bollettino di nomine n. 2896 del 21 dicembre 2022 sub doc. 1sexies:

Ist. Scolastica ambita dal ricorrente	Classe di concorso	Posizione Scuola ambita dal ricorrente sub. doc. 5	Posizione in GPS II fascia del docente assegnatario	Punteggio in GPS II fascia del docente assegnatario	Tipologia di incarico
MIIS05400X	ADSS-Incr	25°	10454	45	F.t.d.a. 18 ore

È ICTU OCULI EVIDENTE CHE IL SISTEMA INFORMATICO DELLE CONVOCAZIONI PER LE SUPPLENZE ANNUALI e/o FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE HA CONVOCATO DOCENTI/ASPIRANTI PEGGIO GRADUATI RISPETTO ALLA SIG.RA CANINO CHE VANTA UNA MIGLIORE POSIZIONE E POSSIEDE UN PUNTEGGIO SUPERIORE, ossia: ADSS-Incrociata punti 51.5 – posizione 8602.

8. Prontamente, il 21 novembre 2022 la ricorrente proponeva reclamo, facendo presente all'A.T. di Milano (dott.ssa Destefano) l'errore commesso (**doc. 7**).

9. Il giorno seguente, il 22 novembre 2022, l'A.T. di Milano ha avvalorato la fondatezza delle doglianze esposte dalla ricorrente col presente ricorso (**doc. 8**), in quanto ha confermato che la sig.ra Canino ha partecipato esclusivamente al turno di nomina dell'11 novembre 2022 e nessun altro, non essendo stata individuata quale candidata idonea per gli ulteriori posti risultati vacanti e disponibili successivamente.

Tecnicamente, l'*algoritmo* ha previsto che, se in una convocazione non vi erano cattedre disponibili richieste dal docente interessato, nella convocazione successiva, quand'anche in conseguenza di disponibilità sopraggiunte si fossero liberate sedi e tipologie di contratto espressamente richieste dal docente, il sistema informatico non scorresse dal principio la graduatoria garantendo i docenti ivi utilmente collocati, ma, procedesse alla nomina di personale con punteggio inferiore (privo di precedenza).

L'assegnazione dei rispettivi incarichi, quindi, parrebbe **basata solo** ed esclusivamente **sulla FORTUNA** degli aspiranti, in quanto il sistema informatico ha considerato gli



incarichi disponibili in quel determinato momento/turno di assegnazione, incurante sia delle effettive posizioni in graduatoria che dei punteggi posseduti dei docenti.

Pertanto, così come si è già verificato lo scorso anno scolastico, i docenti che si sono avvalsi della **facoltà** di indicare un numero di preferenze inferiori rispetto al numero massimo possibile (150), e che **per sorte** non si sono visti attribuire l'incarico sulle sedi disponibili al primo turno di nomina - perché dette supplenze sono state attribuite a docenti con punteggio superiore o con punteggio inferiore ma beneficiari di precedenza, o ancora perché non vi erano sedi disponibili tra quelle espresse -, nel momento in cui l'algoritmo ha superato la loro posizione nel primo turno di nomina, successivamente sono stati considerati rinunciatari anche rispetto a sedi espresse o, addirittura, all'intera procedura.

Il sistema informatico, dunque, ha procurato vantaggio solo a coloro che hanno minor punteggio e che sono collocati in posizioni inferiori in GPS.

Tale sistema, su cui si sono pronunciati diversi Tribunali già in occasione delle operazioni di conferimento degli incarichi lo scorso anno scolastico, è stato ripetutamente considerato **iniquo** ed illegittimo dalla magistratura interessata dal relativo contenzioso.

10. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in particolare, ha arbitrariamente disapplicato i principi del corretto scorrimento della graduatoria ed il principio meritocratico – insegnamenti fondamentali che regolano da sempre l'attribuzione degli incarichi ai docenti collocati in apposite graduatorie in base al punteggio accumulato negli anni.

Gli impugnati provvedimenti dell'A.T. di Milano sono pertanto illegittimi, in quanto l'algoritmo sulla base del quale sono stati formulati ha palesemente "scavalcato" la ricorrente non assegnandole alcun incarico lavorativo e, quindi, meritano di essere revocati e/o annullati

* * *



Tanto premesso, la ricorrente ha diritto ad essere destinataria di incarico di lavoro annuale e/o fino al termine delle attività didattiche in virtù della propria miglior posizione occupata in graduatoria e del proprio miglior punteggio rispetto ad altri docenti peggio graduati che invece sono risultati destinatari di incarico lavorativo, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. - In via preliminare, sulla giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

Preliminarmente, va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di codesto Giudice Ordinario in merito alla decisione sulla presente causa, per le ragioni di seguito esposte.

Come affermato dalle SS.UU della Suprema Corte con l'ordinanza n. 33212 del 21.12.2018: *"In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali ... la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediate la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione".*

In sintesi, la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. *petitum sostanziale*, da individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso di articola e si svolge.



Di recente, le Sezioni Unite sono tornate sulla questione ed hanno ribadito, in via generale, che: *“la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria medesima, - e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI 9 marzo 2016, n. 953) – con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. N. 21198/2017 cit.)”*.

Nel caso di specie, pertanto, sussiste la giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro poiché è chiaro che la domanda attiene alla lesione di un diritto soggettivo, asseritamente conseguente al sistema utilizzato dal Ministero per individuare i docenti aventi diritto al conferimento delle supplenze annuali, che ha attinto la singola posizione che fa capo al ricorrente.

NEL MERITO

2. - Illegittimità dei provvedimenti di attribuzione degli incarichi a t.d. n. 2543 del 18.11.22, n. 2669 del 24.11.22, n. 2736 del 2.12.22, n. 2787 del 12.12.22, n. 2855 del 16.12.22 e n. 2896 del 21.12.22 (sub doc. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexies) emessi dall’ A.T. di Milano per violazione e falsa applicazione di Legge, nello specifico: Art. 97 Costituzione – Violazione del principio meritocratico – Violazione del principio di scorrimento delle graduatorie ex art. 28 D.P.R. 478/1994 – illegittimità - Manifesta erroneità – Irragionevolezza dell’azione amministrativa.



Come è stato anticipato nella ricostruzione in fatto, gli impugnati provvedimenti dell'A.T. di Milano sono illegittimi, in quanto l'algoritmo sulla base del quale sono stati formulati ha palesemente "scavalcato" la ricorrente non assegnandole alcun incarico lavorativo e, pertanto, gli atti amministrativi censurati meritano di essere annullati e/o revocati.

A tal proposito, si rileva che l'informatizzazione della procedura finalizzata all'individuazione dei destinatari degli incarichi di supplenza non risulta rispondente ai principi ai quali si ispira il sistema scolastico, avuto specifico riguardo al reclutamento del personale docente.

Invero, il richiamato algoritmo utilizzato per la valutazione delle istanze e per la conseguente assegnazione degli incarichi è congegnato in modo tale da generare una significativa violazione del principio meritocratico e, quindi, del principio di scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 28 comma 1 D.P.R. n. 487/94.

E' opportuno, ai fini della risoluzione della vicenda, illustrare quanto previsto dall'art. 12 dell'O.M. 112/22, rubricato *"conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche"*, il quale:

- i) **al comma 3** dispone: *"attraverso la procedura informatizzata **gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica e analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.** Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente"*;
- ii) **al comma 4** statuisce *"la mancata presentazione dell'stanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce, altresì, rinuncia, **limitatamente alle preferenze non espresse**, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di*



posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato per le graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”;

iii) al comma 10 stabilisce: “l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.

Ebbene, dalla semplice lettura della norma si evince che costituisce rinuncia all’incarico la mancata presentazione dell’istanza, nonchè, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Addirittura, i commi 3 e 10 della norma in commento, paradossalmente, stabiliscono che il sistema informatico debba tenere conto **i) solo** delle disponibilità effettivamente esistenti per “**quel**” determinato turno di nomina, e che le disponibilità successive **ii)** debbano essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze e **iii)** solo nei riguardi di coloro che sono rimasti privi di incarico.

Esaminando la seconda fattispecie di rinuncia – che è quella attinente al caso in esame, avendo la ricorrente inoltrato rituale istanza - appare chiaro che la mancata espressione di alcune preferenze sia da riferirsi esclusivamente alle sedi e agli insegnamenti non indicati



(classi di concorso/tipologie di posto) e che la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto comporti rinuncia e/o “rifiuto” solo in ordine alle preferenze non espresse e non, quindi, rinuncia a qualsivoglia incarico.

Non può, quindi, trovare fondamento giuridico la condotta del Ministero convenuto che avrebbe invece – illegittimamente - considerato la mancata espressione di talune preferenze quale rinuncia anche rispetto a sedi espressamente richieste. Infatti, è evidente che, **nel momento in cui l’aspirante esprime una determinata preferenza, intende scegliere tale sede e rinunciare solo alle sedi non indicate e non anche alle sedi indicate o all’intera procedura.**

Giuridicamente, **la rinuncia è un negozio giuridico unilaterale** con la quale il titolare di un diritto soggettivo **manifesta la propria volontà** di dismettere, abbandonare o non utilizzare il diritto stesso. Essa può essere espressa o tacita. Nel caso oggetto della presente vertenza, senza dubbio alcuno, la mancata espressione di talune Istituzioni scolastiche non può e non deve essere intesa né quale rinuncia espressa, né tantomeno quale rinuncia tacita alle preferenze espresse o all’intera procedura, avendo la ricorrente manifestato espressamente la volontà di concorrere solo per talune sedi e tipologie di posto e non per altre.

Inoltre, il **comma 4 art. 12 O.M. 112 equipara illegittimamente la mancata indicazione di talune preferenze ad una rinuncia per le medesime, sicchè** l’aspirante è considerato rinunciataro con riferimento alle sedi e classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

L’assegnazione degli incarichi di supplenza tramite l’algoritmo, quindi, è possibile solo se alla preferenza espressa dell’aspirante corrisponda una sede libera.

Le preferenze, conseguentemente, sono espresse dal candidato secondo una procedura al buio, in grado di condizionare in modo considerevole le prospettive professionali degli aspiranti. A detto profilo di incertezza, cui l’aspirante è costretto, deve aggiungersi



l'irragionevole previsione in ragione della quale la mancata indicazione della preferenza comporta la rinuncia per il medesimo.

Sul punto, di recente, la **giurisprudenza di merito** ha acclarato l'erroneità di una simile impostazione tenuto conto del fatto che ***"l'indicazione di talune sedi piuttosto che di altre non può assumere valore dirimente al fine di potere considerare come rinunciate quelle non indicate, proprio perché non conosciute a priori dagli aspiranti"*** (Cfr Tribunale di Lecce ordinanza 32232 del 21 giugno 2022). Dello stesso tenore anche il **Tribunale di Velletri** sent. 666 del 14.6.2022; **Tribunale di Frosinone** sent. 586 del 15.6.2022; **Tribunale di Torino** sent. n. 473 del 18.3.2022.

Pertanto, il meccanismo informatizzato non è idoneo a garantire la corretta assegnazione degli incarichi, con conseguente grave ed irreparabile pregiudizio agli aspiranti che, come la ricorrente, ancorché collocati in posizione migliore in GPS non hanno ottenuto incarichi lavorativi.

Orbene, **non v'è chi non veda come l'assegnazione delle supplenze sulla base delle disponibilità esistenti in relazione al singolo "turno di nomina" che di volta in volta si tiene, oltre ad essere scarsamente trasparente, non sia affatto coerente con il principio meritocratico stabilito dall'art. 97 della Costituzione.**

È evidente che, col sistema consegnato dal M.I.M., **le supplenze vengono assegnate non tanto in base al punteggio posseduto ma, in base al caso, alla fortuna di ciascuno.**

Peraltro, su un caso esattamente sovrapponibile a quello oggi in esame si è già espresso con ordinanza il **Tribunale di Cagliari** sez. lavoro (**doc. 9**), il quale, accogliendo le tesi di quel ricorrente ha stabilito che ***"non esistono valide ragioni per giustificare il fatto che la ricorrente è stata di fatto pretermessa nell'assegnazione delle sedi effettuata nelle successive tornate"***. L'Ill.mo Tribunale di Cagliari ha quindi ritenuto che ***"l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente al personale in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente medesima debba presumersi ... che sia derivata da un errore del sistema basato***



*sul richiamato algoritmo. **Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS.***

Ciò posto, il comma 10 dell'art. 12 O.M. 112/22 statuisce che, ciascun aspirante partecipa ad un solo turno di nomina. Eventuali disponibilità successive, anche se conseguenti a rinuncia – da parte di terzi assegnatari - nel medesimo turno di nomina, sono attribuite agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.

La circostanza ha delle pregnanti conseguenze sul piano pratico, atteso che, come più volte è stato chiarito, aspiranti con maggior punteggio si vedono “scavalcati” da candidati collocati in una posizione in graduatoria peggiore.

Ciò a voler dire che, la possibilità di partecipare ad un solo turno di nomina finisce con avvantaggiare gli aspiranti che si trovano collocati in una posizione peggiore, a fronte di posti che si rendono disponibili nel precedente turno di nomina (a titolo esemplificativo, a seguito di rinuncia), con conseguente violazione del principio meritocratico. Invero, la procedura informatizzata, come consegnata ed alla luce di quanto qui contestato, premierebbe gli aspiranti con minor punteggio, secondo una logica approssimativa che si ispira alla mera causalità e non anche al merito.

Posto che la sig.ra Canino è stata “scavalcata” da ulteriori candidati peggio graduati e non è stata destinataria di alcuna proposta di lavoro da GPS II fascia, **è evidente che la stessa sia stata considerata “rinunciataria”.**

Ebbene, al fine di comprendere la correttezza o meno dell'operato della P.A., appare opportuno esaminare la domanda presentata dal ricorrente.

Dalla disamina della suddetta istanza sub doc. 5, così come dimostrato sub punto 6 del presente ricorso, si evince chiaramente che la ricorrente ha indicato, nella propria domanda, le sedi scolastiche assegnate a docenti aventi punteggio inferiore al suo per



le medesime c.d.c. (ADSS Incrociate), in riferimento al medesimo posto e con la stessa tipologia di contratto (annuale e/o fino al termine delle attività didattiche ad orario completo di 18 ore).

Sede, classe di concorso e tipologia di posto sono tutte indicazioni puntualmente contenute nell'istanza presentata dall'odierno ricorrente. La sig.ra Canino non può ritenersi, quindi, rinunciataria rispetto alle suindicate cattedre. **Né, giammai, potrebbe essere legittimo affermare che all'esponente non spetti alcun incarico lavorativo sol perché nei precedenti turni di nomina (rispetto al V°), la stessa non avrebbe indicato alcune delle numerose sedi scolastiche in quel momento disponibili, ovvero perché in quei turni di nomine non vi erano cattedre disponibili in base alle scelte indicate nell'istanza.**

Sul punto, non può sottacersi come nel contesto di una procedura avente natura concorsuale - quale può definirsi la procedura in commento⁵ -, **l'assegnazione dell'incarico non può che ispirarsi al criterio del maggior punteggio** e non anche a meccanismi basati su logiche del tutto avulse dalla concreta valutazione della posizione dell'aspirante. **Quanto appena esposto è rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 28 co. 1 D.P.R. n. 487/1994**, atteso che l'utilizzo di meccanismi avulsi dal quadro sistematico di riferimento dà luogo ad una situazione di assoluta incertezza circa le modalità di assegnazione degli incarichi, in palese violazione dell'art. 97 Cost.

A ben vedere, la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, rilevato il carattere inderogabile dei principi in commento: *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria **assurge al rango di principio normativo generale***

⁵ L'assegnazione dei posti da supplenti a mezzo delle GPS costituisce inoppugnabilmente una procedura concorsuale in quanto è basata sulla redazione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi.



della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando” (Cfr Consiglio di Stato sez. IV sent. 5608 del 18.10.2011).

Nonostante l’insegnamento sopra trascritto, nel caso di specie, **ad un maggior punteggio non è conseguito un maggior favore.**

Tutt’altro, l’azione amministrativa è stata fonte di un grave pregiudizio per la ricorrente che, a fronte del maggior punteggio posseduto rispetto ai docenti di cui al punto 6 del presente ricorso nonché destinatari di incarico annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, non ha ottenuto alcun incarico lavorativo.

Nonostante il reclamo *sub* doc. 7, infatti, **nulla ha fatto l’amministrazione per porre rimedio a tale ingiustizia.**

Il **Consiglio di Stato**, con **sentenza n. 8472/19** ha affermato, sul punto, il seguente principio:

*“Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità, **deve essere garantita la verifica a valle, in termini di logicità e di correttezza degli esiti.** Ciò a garanzia dell’imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell’interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall’azione amministrativa affidata all’algoritmo. ... l’altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione Loomis vs. Wisconsin), è definibile come il principio di non esclusività della decisione algoritmica. **Nel caso in cui una decisione automatizzata “produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.) In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica”.***

I fatti sopra esposti, dimostrano che, nel caso di specie, i criteri e i presupposti utilizzati dall’amministrazione nella procedura informatizzata e gli esiti che dalla stessa sono



conseguirsi pongono in contrasto con la normativa e con i principi su cui si fonda il reclutamento del personale docente, di talché l'intera procedura è viziata e quindi illegittima.

3. – Ancora sul criterio meritocratico del punteggio.

Si è già detto che alla prof.ssa Canino è stata pretermessa l'attribuzione della supplenza sulla classe di concorso ADSS-Incrociata nella provincia di Milano a partire dai bollettini del 18.11.22, perché nel turno di nomina precedente non vi erano sedi disponibili e/o tipologie di posto tra quelle richieste oppure, pur essendovi sedi disponibili.

Ebbene, nel suddetto turno di nomina del 18.11.22 (e nei successivi fino al X° bollettino) **il sistema informatico, invece di convocare i docenti non assegnatari di alcuna supplenza nel turno precedente, è ripartito dall'ultimo nominato, considerando rinunciatari alla procedura i docenti pretermessi.**

Dunque, se le sedi richieste dalla ricorrente fossero state **fortuitamente** disponibili già nel IV° turno di nomina, o nei precedenti, la prof.ssa Canino non sarebbe stata considerata rinunciataria e avrebbe ottenuto l'ambito incarico lavorativo.

Perciò, in maniera del tutto iniqua ed anti meritocratica, il soddisfacimento del diritto della ricorrente ad ottenere le cattedre espressamente richieste, è stato rimesso ad un fattore del tutto casuale e alla fortuna, dipendendo fondamentalmente dalla disponibilità delle sedi nei precedenti turni di nomina, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 D.P.R. 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

Sul principio meritocratico del punteggio si è espressa copiosa giurisprudenza, anche d'appello, con riferimento alle procedure di mobilità del personale di ruolo dell'a.s. 2016/17 che, anche in quel caso, sono state affidate ad un algoritmo, tarato in modo da tenere conto dell'ordine delle sedi espresse nella domanda informatizzata e non del punteggio riconosciuto (*ex multis*, CDA Roma, sent. n. 1617 del 17.07.2020).



Anche la Corte d'Appello di Venezia (sent. 588 del 21.1.19) ha stabilito che: *"In senso sostanzialmente conforme v. pure Corte Appello Bari n. 901/2018, che ha sottolineato come il Miur, nel disattendere la pretesa dei docenti di far valere i punteggi loro riconosciuti e spettanti in relazione agli ambiti territoriali prescelti in via poziore nella domanda di mobilità, ha violato "il principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione dettato dall'art. 97 Cost., per cui, nelle procedure selettive, deve essere accordata precedenza a chi ha maggior punteggio; allo stesso modo, la medesima Amministrazione ha violato l'art. 1 comma 108 della L. n. 107/2015 nonché l'art. 6 CCNL mobilità dell'8.4.2016"*.

Il rispetto del principio meritocratico, quindi, deve informare le operazioni di reclutamento del personale scolastico anche rispetto all'attribuzione delle supplenze in caso di preferenze sintetiche (Comuni e Distretti) ed analitiche (Istituti Scolastici) nell'istanza informatizzata, così come pure il ricorrente ha fatto, indicando nella propria istanza *sub* doc. 5.

4. - Sull'utilizzo del sistema informatico nelle operazioni di conferimento delle supplenze.

Il sistema informatico del Ministero dell'Istruzione e del Merito non è stato tarato sui principi che regolano le procedure di conferimento degli incarichi che, invece, impongono di effettuare le nomine nel rispetto delle graduatorie, formate in base ai titoli di riserva, precedenza e di abilitazione e specializzazione posseduti dai candidati.

In materia di procedure di reclutamento gestite esclusivamente con modalità telematica, la Giurisprudenza Amministrativa, in ordine alla devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico, ha sostenuto che *"dirimente si profila in punto di diritto l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una*



procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle garanzie procedurali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario" (TAR Lazio sez. III Bis n. 10964 del 13.9.2019).

Anche la **Corte d'Appello di Roma**, sentenza n. 1617/20 (v. anche C.d.S. sez. VI sent. nn. 2270/19, 8472/19, 8473/19, 8474/19, 881/20), ha ritenuto in via generale ammissibile lo strumento informatico solo ove siano assicurati:

- la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nella vicenda oggi in esame, **tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati.**

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stata in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta del conferimento delle supplenze a docenti con punteggio in GPS inferiore al ricorrente.

Le operazioni di conferimento delle supplenze, dunque, sono state semplificate in un **algoritmo** del quale **si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri e lesiva del**



ricorrente. In altri termini, le numerose domande di supplenza ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati ai **prodigi di un software non contemplato dall'O.M. n. 112/2022.**

La condotta della P.A. ha determinato e concretizzato, quindi, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28 co. 1 DPR 487/94 in quanto il sistema informatico ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore al ricorrente.

Ne consegue che gli atti contestati sono affetti da grave nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A. Essa ha omesso di adempiere il dovere di informazione preventiva sull'impiego dell'algoritmo.

5. - Sul risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per errore ed illegittimità commesso dall'Amministrazione Scolastica - Riconoscimento delle spettanze economiche e del relativo punteggio giuridico.

Sulla base della sopra dedotta e censurata condotta dell'Amministrazione resistente, sussiste senza dubbio alcuno il diritto al risarcimento del danno in favore della sig.ra Canino, sia sotto l'aspetto economico – a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per illegittima non attribuzione dell'incarico lavorativo in violazione del principio meritocratico e del corretto scorrimento della graduatoria-, sia sotto l'aspetto giuridico – a titolo di perdita del punteggio annuale altrimenti spettante).

Di conseguenza, doverosa risulta essere la condanna del Ministero al fine di corrispondere la retribuzione comprensiva dei relativi emolumenti diretti ed indiretti; il M.I. dovrà, in aggiunta, essere condannato per il mancato conferimento del punteggio che invece sarebbe spettato al ricorrente qualora fosse stato rispettato il corretto scorrimento della graduatoria nell'assegnazione degli incarichi a supplenza.

5.1 - Il danno economico



La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione resistente, relativa all'illegittimità dei bollettini di conferimento degli incarichi oggi impugnati (*sub doc. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexies*) con cui l'A.T. di Milano ha attribuito incarichi di lavoro a docenti peggio graduati rispetto all'odierna ricorrente che, di contro e per i motivi sopra espressi, non ha ottenuto alcun incarico lavorativo presso l'amministrazione scolastica, ha chiaramente cagionato alla sig.ra Canino un **danno economico patrimoniale** ingiusto e meritevole di ristoro, tale da poterlo ricondurre al c.d. danno da **perdita di chance**, la cui origine è dipesa dall'illegittima azione amministrativa.

La Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 682/2001) ha affermato che affinché il lavoratore possa ottenere il risarcimento del danno da perdita di *chance*, egli ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in via presuntiva e basata sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il beneficio richiesto. La sentenza così dispone testualmente: *"... la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, di cui l'interessato ha l'onere di provare, sia pure in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta"*.

Con successive sentenze n. 7943 del 27.3.2008 e n. 1850 del 29.1.2009 le **SS.UU. della Cassazione** hanno ribadito che *"... per chance si intende la concreta ed effettiva occasione favorevole di ottenere un determinato bene. Essa, pertanto, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Chi agisce per ottenere tale risarcimento ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita"*



della quale il danno risarcibile deve essere immediata e diretta” (v. anche Cass. n. 1715/2009, n. 5054/2009).

Non solo, il dipendente che non abbia ottenuto il corretto incarico lavorativo per fatto e colpa esclusivi dell’Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni. Come stabilito dalla Suprema Corte SS.UU. sent. n. 7842/94, la responsabilità della P.A. *“è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”.*

L’odierna ricorrente **avrebbe di certo** ottenuto un incarico a t.d. annuale o fino al termine delle attività didattiche (come dimostrato da questa difesa *sub* punto 6 del presente ricorso), **se** l’A.T. di Milano avesse correttamente osservato i principi giuridici sopra esposti in ordine al corretto scorrimento della graduatoria secondo il principio meritocratico.

Per l’effetto, **la sig.ra Canino ha diritto all’attribuzione – ora per all’ora – dell’incarico lavorativo spettante in virtù della sua posizione occupata nelle rispettive graduatorie di II fascia in base al suo punteggio e nel rispetto dell’ordine di preferenza indicato dalla stessa nell’apposita istanza.**

Pertanto, in ragione dei fatti sopra esposti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà tenuto a risarcire il danno subito dalla sig. Canino nella misura delle mancate retribuzioni che avrebbe dovuto invece percepire (compresa di TFR e oneri di legge ed interessi) e che non ha ottenuto per esclusivo fatto e colpa dell’Amministrazione resistente, detratto ovviamente l’eventuale *aliunde perceptum o aliunde percipiendum*.

Incombe quindi sull’amministrazione resistente l’obbligo di risarcire il danno nei confronti della ricorrente, per la mancata stipula del contratto in quanto, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione *“solo la responsabilità che persegue il determinarsi di un danno ingiusto per violazione del principio generale del neminem ledere si qualifica infatti come extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2043 c.c. e ss., mentre ha natura contrattuale, ai*



sensi dell'articolo 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v. per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass. S.U. 26 giugno 2007, 14712); è del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006 n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie; Cass. 14 giugno 2012 n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009 n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso); ... pertanto, poiché gli effetti che il Ministero era obbligato a realizzare in favore della controparte (immissione in ruolo) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere del Ministero dimostrare l'esistenza di una causa ad esso non imputabile, secondo l'ordinario assetto di cui all'art. 1218 c.c. ...".

Quanto poi all'imputabilità dell'evento dannoso a dolo o colpa della P.A., nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di qualificare la responsabilità del Ministero convenuto quale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., detta imputabilità emerge *ictu oculi* in quanto l'evento dannoso è esclusivamente imputabile all'Amministrazione resistente, dal momento che risultano violate, dolosamente o, quanto meno, colposamente, le norme sopra citate che impongono il rispetto del principio del punteggio nelle operazioni di nomina, nonché i doveri di correttezza e buona amministrazione.

La Suprema Corte di Cassazione, anche recentemente, ha riconosciuto il **diritto al risarcimento del danno per il lavoratore che sia stato assunto a condizioni deteriori**, affermando che *"il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"* (Cass. Civ. sez. lavoro, **ord. n. 16665/2020**).



Sempre la Corte di Cassazione, **con sentenza n. 11122/16** ha poi chiarito che *“il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova **dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum**, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito”*.

Ancora, Cass. Civ. Ord. n. 16665/2020 ha stabilito che: *“il lavoratore può agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”*.

E dunque, in questa sede, si chiede, a titolo risarcitorio, il **lucro cessante** consistente nel mancato guadagno patito dal ricorrente per tutta la durata della supplenza, **commisurato al totale delle retribuzioni perse**, che oggi sono oggetto di domanda di **condanna generica** e che saranno determinate in un eventuale autonomo giudizio, qualora la condotta della controparte lo rendesse indispensabile.

Inoltre, la sig.ra Canino, ad oggi, è priva di incarico lavorativo.

Il danno economico subito e *subendo* dalla ricorrente, pertanto è facilmente evincibile, atteso che quest'ultima avrebbe dovuto ottenere una retribuzione mensile così come stabilita dalla tabella B1 del CCNL-scuola 2019-21 (**doc. 10**).

5.2 - Sulla corretta attribuzione del punteggio per l'a.s. 2022-23



È necessario rilevare la sussistenza del diritto della ricorrente al ristoro del pregiudizio subito sotto l'aspetto giuridico e, segnatamente, derivante dall'attribuzione del punteggio per il servizio nella qualità di docente, che la stessa avrebbe avuto diritto a maturare se l'Amministrazione resistente avesse correttamente osservato il principio del corretto scorrimento della graduatoria nel rispetto del principio meritocratico, assegnando in tal modo l'incarico lavorativo spettante al sig. Carlino in virtù della propria posizione e del punteggio in GPS.

Alla ricorrente dovrà essere pertanto riconosciuto il punteggio che le sarebbe spettato a seguito dell'incarico annuale, così come disposto dall'O.M. 112/22, sino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.

* *

Tutto ciò premesso e considerato parte ricorrente, come sopra difesa e rappresentata

Ricorre

alla S.V. Ill.ma perché voglia fissare l'udienza di discussione con termine per la notifica del ricorso e del decreto alla parte convenuta per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, così provvedere:

- Nel merito ed in via principale:

a) Ritenere, accertare e dichiarare, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione e del Merito consistita nell'aver attribuito attraverso i bollettini di nomine *sub* doc. 1, *1bis*, *1ter*, *1quater*, *1quiquies*, *1sexies* incarichi di supplenza in favore di docenti peggio graduati rispetto alla ricorrente;

b) Ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere l'incarico lavorativo annuale o fino al termine delle attività didattiche e per cattedra completa (18



ore), presso una delle sedi disponibili presso l'ambito territoriale di Milano nel rispetto di quanto da quest'ultima indicato nella propria istanza *sub* doc. 5 e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del maggior punteggio posseduto;

c) Ordinare all'amministrazione resistente di conferire, ora per all'ora, l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche e per cattedra completa (18 ore), presso una delle sedi disponibili presso l'ambito territoriale di Milano nel rispetto di quanto da quest'ultima indicato nella propria istanza *sub* doc. 5 e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del maggior punteggio posseduto;

d) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto e che la ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^a mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro;

e) per l'effetto Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore della ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto e che la ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo dei ratei di 13^a mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro esistente;

f) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia;

g) per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore della ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

All. A: Procura alle liti.

- 1) provv. n. 2543 del 18.11.22;
 - 1bis) provv. n. 2669 del 24.11.22;
 - 1ter) provv. n. 2736 del 2.12.22;
 - 1quater) provv. n. 2787 del 12.12.22;
 - 1quiquies) provv. n. 2855 del 16.12.22;
 - 1sexies) provv. n. 2896 del 21.12.22;
- 2) Istanza inserimento/aggiornamento GPS del 27.5.22;
- 3) O.M. 112/2022;
- 4) GPS del 29.7.22;
- 5) Istanza scelta istituzioni scolastiche del 14.8.22;
- 6) GPS del 7.9.22 definitive;
 - 6bis) GPS del 7.9.22 integrale;
- 7) reclamo ricorrente;
- 8) riscontro reclamo da parte di A.T. Milano;
- 9) Ordinanza Tribunale di Cagliari;
- 10) CCNL scuola 2019-21;
- 11) Dichiarazione di esenzione dal C.U.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

*

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che la sig.ra Canino Marianna, unitamente al proprio nucleo familiare, è titolare di un



reddito inferiore ad € 35.240,04 (**doc. 11**) e che, pertanto, il presente procedimento è esente dal versamento.

Milano, 14 aprile 2023

Avv. Gianluca Blasi



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C. O IN SUBORDINE EX ART. 150 C.P.C.

Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione. Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario, in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come coloro che compaiono nelle gravate graduatorie per la medesima classe di sostegno e che parteciperanno alle procedure di reclutamento dell'USP di Milano per insegnare sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici.

Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che parteciperanno al piano di reclutamento dalle GPS di Seconda Fascia per le medesime classi del ricorrente: ADSS Incrociata II fascia, B003, B015, B017 nella scuola secondaria di secondo grado, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. In Subordine, qualora il Giudice dovesse ritenere non appropriata la notifica ex art. 151 c.p.c., si chiede di portare a conoscenza del presente contenzioso tutti o docenti che partecipano al piano di reclutamento delle GPS di II fascia in provincia di Milano attraverso la notifica ex art. 150 c.p.c.

Milano, 14 aprile 2023

Avv. Gianluca Blasi

